

# COMUNICATO AL PERSONALE: NUOVE INDICAZIONI SULLA DATA DI DECORRENZA DEL CERTIFICATO DI MALATTIA.

Si comunica che, con Circolare n. 92/2026 emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS ha fornito nuove indicazioni in merito all'istituto della malattia, con particolare riferimento alla data di decorrenza delle certificazioni mediche.

Nel confermare il principio generale secondo cui il certificato di malattia deve essere redatto il **giorno stesso in cui insorge l'evento** che ha determinato la temporanea incapacità lavorativa, l'Istituto - preso atto del mutato contesto socio-sanitario, caratterizzato da accessi programmati agli studi medici e dalla riduzione del numero dei Medici di Medicina Generale - ha aggiornato le regole relative alla redazione dei certificati di malattia.

Nello specifico, l'INPS ha precisato che la certificazione di malattia può essere validamente redatta dal medico di medicina generale, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare del lavoratore, **anche** nel giorno successivo a quello dell'insorgenza dello stato morboso, con conseguente riconoscimento dello stato di malattia anche per il **giorno immediatamente precedente**, laddove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il campo **"Dichiara di essere ammalato dal"** sia compilato riportando la **data del giorno precedente** a quello di redazione del certificato;
- b) il giorno precedente alla compilazione del certificato **non** coincida con un **sabato**, una **domenica** o una **festività infrasettimanale**.

Considerato che nelle giornate di cui al punto b) è garantita la continuità assistenziale, l'Istituto ha chiarito che i lavoratori che si ammalino nei suddetti giorni e siano tenuti a giustificare immediatamente l'assenza dal lavoro (in quanto ad esempio, dipendenti che prestano attività lavorativa su sei giorni settimanali o lavoratori turnisti in servizio nelle festività infrasettimanali o nelle giornate domenicali) dovranno rivolgersi ai competenti servizi sanitari territoriali al fine di ottenere, nello stesso giorno di insorgenza dell'evento morboso, la relativa certificazione medica.

In merito alla possibilità sopra riportata di retrodatare l'inizio della malattia si conferma, inoltre, che la stessa è limitata esclusivamente al giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Pertanto, qualora nel campo **"Dichiara di essere ammalato dal"** venga indicata dal medico una data anteriore di oltre un giorno, la tutela della malattia sarà riconosciuta esclusivamente dalla data di redazione del certificato con la conseguenza che i giorni di assenza effettuati dal lavoratore precedentemente alla redazione del certificato, non potendo essere giustificati a titolo di malattia, saranno considerati assenza ingiustificata a tutti gli effetti di legge e di contratto, fatta salva la possibilità - ove ne ricorrano le condizioni - di richiedere la fruizione di un diverso titolo di assenza a proprio carico.

Le regole sopra descritte si applicano, inoltre, ai **certificati di continuazione della malattia**.

In particolare, in caso di prosecuzione della malattia e per garantire la continuità della tutela, il lavoratore potrà acquisire il certificato di continuazione entro i due giorni successivi alla scadenza della precedente prognosi, nel rispetto delle regole relative alla retrodatazione sopra indicate, ivi incluse quelle riferite alle giornate di cui al precedente punto b).

**RisorseUmaneOrganizzazione**  
**DecorrenzaCertificazioneMalattia**

**Noi di Poste**



A titolo esemplificativo, ciò significa che:

- qualora la prognosi riportata in un certificato termini di mercoledì e la malattia prosegua nelle giornate successive, il lavoratore potrà ottenere un certificato di continuazione emesso il venerdì con copertura del giovedì solo se il medico compila il campo “Dichiara di essere ammalato dal” con la data del giovedì;
- laddove un certificato termini di venerdì e la malattia prosegua, il lavoratore per acquisire un certificato di continuazione dovrà recarsi presso i servizi di continuità assistenziale il sabato stesso; laddove, invece, acquisisca il certificato di lunedì, il periodo di malattia sarà considerato come un nuovo evento e il certificato - pur riportando l'indicazione della continuazione - sarà idoneo a giustificare l'assenza a titolo di malattia solo dalla data di redazione dello stesso, comportando quindi per i dipendenti con prevista prestazione lavorativa per le giornate di sabato e/o domenica l'impossibilità di coprire l'assenza cadente in tali giornate a titolo di malattia.

Posto quanto sopra, si ricorda che restano fermi tutti gli obblighi contrattuali previsti dall'art. 41 del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.

Roma, 12 ottobre 2026

**RisorseUmaneOrganizzazione**

DecorrenzaCertificazioneMalattia

**NoidiPoste**

